

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00137/2021 REG.PROV.CAU.
N. 10243/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10243 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo, 88;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, in persona dei Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università degli Studi -OMISSIS-, Università -OMISSIS-non costituite in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

- della Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. -OMISSIS-, che ha autorizzato le Università presso cui non si era tenuta la prova scritta a

svolgerla in forma di prova pratica in modalità telematica – a distanza;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. -OMISSIS-, che ha autorizzato la prosecuzione delle attività didattiche dei corsi di specializzazione sul sostegno e lo svolgimento delle prove orali del V° Ciclo – 2019/2020 in modalità telematica – a distanza;
- dell'Avviso di svolgimento della prova scritta ed annesso diario/calendario del corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo – 2019/2020 per la Scuola Secondaria di II Grado dell'Università degli Studi -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- dell'elenco degli ammessi alla prova scritta del -OMISSIS- ed alla prova orale del -OMISSIS-dell'Università degli Studi -OMISSIS- per l'ordine di Scuola Secondaria di II Grado;
- del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-dell'Università -OMISSIS-contenente l'Avviso di svolgimento della prova scritta ed annesso diario/calendario del corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo – 2019/2020 (in particolare) per la Scuola Secondaria di II Grado e la Scuola Primaria;
- dell'elenco degli ammessi alla prova scritta del -OMISSIS-, Verbali di correzione della prova scritta n. -OMISSIS-, e correlati elenchi degli ammessi alla prova orale di data successiva, dell'Università -OMISSIS-per la Scuola Secondaria di II Grado e la Scuola Primaria, laddove dispongono l'esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva e/o il rinnovo e la prosecuzione della sessione ordinaria in favore dei candidati impossibilitati a presentarsi essendo collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena obbligatoria in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica COVID-19; nonché nella parte in cui non hanno esteso ai candidati impossibilitati a partecipare “in presenza” alla prova scritta, a causa dell'obbligo di osservanza delle misure di emergenza sanitaria, la possibilità di svolgere la

prova scritta in modalità telematica - a distanza;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti;

nonché, per la condanna in forma specifica

- delle Amministrazioni ed Enti resistenti, ognuna/o per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione con effetti "definitivi" dei ricorrenti alla prova scritta, nelle Università e per gli ordini scolastici d'interesse, in apposita sessione suppletiva e/o in fase di rinnovo e prosecuzione della sessione ordinaria da riservare ai docenti impossibilitati a partecipare "in presenza" a causa dell'osservanza delle misure sanitarie di prevenzione epidemiologica COVID-19, anche tramite ricorso alla modalità telematica - a distanza in alternativa alla partecipazione "in presenza";

- in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di misura cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Premessa l'irricevibilità, ai fini dell'odierno giudizio cautelare, delle memorie e dei documenti depositati dalle Amministrazioni resistenti oltre il termine perentorio indicato dall'art. 55, co. 5 c.p.a., secondo cui "*le parti*

possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”;

rilevato che anche nell'ipotetico caso in cui detti atti processuali potessero essere riqualificati alla stregua di note di udienza, contemplate dalla peculiare disciplina processuale dettata per l'emergenza da “Covid-19” (art. 25 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 e art. 4, co. 1 d.l. n. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/2020), gli stessi sarebbero comunque irricevibili, in quanto depositati oltre il termine delle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza in camera di consiglio;

considerato che i ricorrenti non hanno potuto partecipare alla prova scritta per l'ammissione al V° TFA Sostegno in quanto sottoposti a misure sanitarie di prevenzione, la cui violazione configura una ipotesi di responsabilità penale ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (conv. in legge n. 35 del 2020);

ritenuto sussistente il pregiudizio irreparabile che i ricorrenti subirebbero nel non poter partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente;

ritenuto di dover compensare le spese di lite riferibili all'odierna fase processuale attesa la novità e la peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e dispone l'effettuazione di prove suppletive nei termini che l'Amministrazione indicherà ai ricorrenti.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1

e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.